

Appendice 5b

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) 2020 – 2023 per il ramo svizzero elettrico

Zurigo, Olten, Berna, nel dicembre 2019

Le parti contraenti

Per EIT.swiss

Il Presidente

Michael Tschirky

Per il Sindacato Unia

La Presidente

Vania Alleva

Per il Sindacato Syna

Il Presidente

Arno Kerst

Il Direttore

Simon Hämmerli

Il Vicepresidente

Aldo Ferrari

Il responsabile settoriale

Gregor Deflorin

Accordo valido dal 1° gennaio 2021 (salari minimi 2021)

Campo di applicazione per le aziende ai sensi dell'art. 3.3.1 CCL

Le disposizioni della convenzione collettiva di lavoro fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che realizzano

- a) a) nell'ambito della bassa tensione, realizzano a partire dal punto di iniezione delle installazioni elettriche assoggettate all'Ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione (OIBT). Tali attività comprendono l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, impianti di informatica e/o IT per edifici, impianti di generazione di energia elettrica e installazioni provvisorie;
- b) b) nell'ambito della bassissima tensione, installano e gestiscono la manutenzione di impianti di comunicazione, sicurezza, IT e tecnica di automazione a partire dal punto di transizione dai sistemi pubblici fino agli impianti degli utenti;
- c) c) eseguono lavori di scanalature, tracciati, posa di tubature e scatole di derivazione nonché altri lavori preparatori per le attività di cui ai punti a. e b.

Salari minimi ai sensi dell'art. 17 CCL (valido dal 01.01.2021 al 31.12.2023)

1. Le parti sociali hanno concordato dei nuovi salari minimi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Responsabile di team con certificato di esame ai sensi delle disposizioni di formazione EIT.Swiss o in presenza di un'equivalenza contrattualmente riconosciuta dal datore di lavoro.

	ora	mese
Dopo il conseguimento dell'esame	CHF 32.18	CHF 5'600.00

Montatore elettricista / installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI

	ora	mese
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	CHF 25.86	CHF 4'500.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 28.74	CHF 5'000.00

Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI

	ora	mese
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	CHF 24.71	CHF 4'300.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 27.01	CHF 4'700.00

Telematico con attestato federale di capacità AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI

	ora	mese
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	CHF 27.41	CHF 4'770.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	CHF 30.46	CHF 5'300.00

Lavoratori con titolo scolastico professionale nel settore elettrico oppure con una formazione tecnica estera in ambito elettrico

	ora	mese
Senza esperienza nel settore in Svizzera	CHF 24.71	CHF 4'300.00
Con almeno 2 anni di esperienza nel settore in Svizzera	CHF 26.44	CHF 4'600.00

Lavoratori senza titolo professionale nel settore elettrico

	ora	mese
Senza esperienza nel settore	CHF 24.14	CHF 4'200.00
Con almeno 2 anni di esperienza nel settore	CHF 25.86	CHF 4'500.00

Ai sensi dell'art. 16.3 CCL, il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per 174.

Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'articolo 20.1 CCL

La durata annuale lorda del lavoro effettiva (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) ammonta a 2080 ore.

Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano ai sensi dell'art. 33.1 CCL

Il lavoratore ha diritto a un importo di almeno CHF 16.00 al giorno a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto, se:

- a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa; oppure
- il datore di lavoro ordina al lavoratore di restare sul luogo di lavoro fuori sede durante la pausa di mezzogiorno;
- il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta o al domicilio del lavoratore della ditta richiede più di 20 minuti.

Contributo alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale ai sensi dell'art. 11 CCL

I contributi alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale vengono suddivisi come segue:

11.1

I datori di lavoro e i dipendenti pagano un contributo alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale.

11.2

Ogni lavoratore versa un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.

Ogni datore di lavoro versa per ogni lavoratore un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.